

N. 20/13 REG.PROV.CAU.
N. 00021/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2013, proposto da:
Simona Maria Albanese, Loris Angeli, Silvia Barbuto, Patrizia Bertolini, Barbara Calliari, Michele Centorame, Federica Della Putta, Luigi Ferraglia, Francesco Gilmozzi, Maria Carmela Gullotta, Francesco Innelli, Roberto Palmiero, Marianna Patricola, Roberto Scala, Massimiliano Magrini, Katia Grando, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Denis Rosa, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso l'avv. Diego Dorna in Trento, via Vigilio Inama N. 8;

contro

Provincia di Trento in Persona del Presidente Pro Tempore, Intendenza Scolastica di Trento - Servizio Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione;

nei confronti di

Francesco Guadagno;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di n. 93 cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie provinciali a carattere statale di primo e secondo grado, disposta per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio al di sotto della soglia di 35/50, ma non inferiore a 30/50: cioè un punteggio che, riportato a decimi, raggiunge la soglia di sufficienza pari a sei decimi;
- il bando di concorso di cui sopra, emanato con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2146 del 5.10.2012 nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti invocano la tutela cautelare

